

AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19 E DIFFERIMENTO AL 31 MARZO 2021 DEI TERMINI DI DECADENZA (SCADUTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020) PER L'INVIO DELLE DOMANDE E LA TRASMISSIONE DEI DATI NECESSARI PER IL LORO PAGAMENTO/SALDO: ISTRUZIONI INPS

Il comma 10-bis dell'art. 11 del d.l. 31/12/2020, n. 183 (*) - inserito dalla legge di conversione 26/2/2021, n. 21, in vigore dal 2 marzo scorso - ha differito al 31 marzo 2021 i termini di decadenza, scaduti entro il 31 dicembre 2020, per l'invio delle domande di accesso ai (sotto individuati) trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il loro pagamento/saldo (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 10/2021).

Con il messaggio 9 marzo 2021, n. 1008, pertanto, l'INPS ha illustrato come segue "gli indirizzi che attengono alla portata della norma" e fornito le relative istruzioni operative sotto riportate.

Domande oggetto del differimento

Rientrano nel differimento al 31 marzo 2021 tutte le domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del d.lgs. n. 148/2015, del Fondo di integrazione salariale (FIS), nonché quelle di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) connesse all'emergenza da COVID-19, i cui termini di trasmissione sono scaduti al 31 dicembre 2020.

La vigente disciplina - introdotta dal d.l. 19/5/2020, n. 34 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2020), convertito, con modificazioni, dalla legge 17/7/2020, n. 77 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020), e da ultimo confermata dall'art. 1, commi 301 e 304, della legge 30/12/2020, n. 178 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1 e n. 8 del 2021) - prevede che le domande di accesso ai trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Ne deriva che possono beneficiare della moratoria dei termini decadenziali le **domande** di trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 "**riferite a periodi del 2020 fino a novembre 2020 compreso**".

La previsione di cui al d.l. n. 183/2020, nell'introdurre il differimento dei termini decadenziali, lascia inalterata la disciplina dettata *pro tempore* dalle norme di riferimento: di conseguenza possono beneficiare della proroga dei termini le istanze che rispettino le condizioni di accesso

(*) **Art. 11, comma 10-bis, del decreto-legge 31/12/2020, n. 183**

I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2020, sono differiti al 31 marzo 2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 3,2 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.

di volta in volta fissate dal legislatore, come illustrate nelle circolari e nei messaggi emanati dall'INPS in materia. In particolare, si richiama l'attenzione sul rispetto della durata massima dei trattamenti prevista dalle singole disposizioni con riguardo ai periodi oggetto delle richieste, tenuto conto dei provvedimenti di autorizzazione già adottati che possono avere esaurito la disponibilità in relazione alle singole causali.

Modelli "SR41" e "SR43" semplificati. Oggetto del differimento

Beneficiano del regime di differimento anche le trasmissioni dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi all'emergenza da COVID-19 i cui termini di decadenza sono scaduti entro il 31 dicembre 2020.

In relazione a quanto previsto dalla vigente disciplina, come da ultimo declinata dall'art. 1, comma 302, della legge n. 178/2020, in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto a inviargli tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale (modelli "SR41" e "SR43" semplificati) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC che contiene l'autorizzazione, se tale termine è più favorevole all'azienda.

Per quanto precede, il differimento al 31 marzo 2021 riguarda le trasmissioni riferite a eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 terminati a novembre 2020 ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata all'azienda entro l'1 dicembre 2020.

Modalità operative

Nuove domande di accesso ai trattamenti

I datori di lavoro che, per i sopra descritti periodi oggetto del differimento, non avessero inviato istanze di accesso ai trattamenti, **potranno trasmetterle entro e non oltre il termine del 31 marzo 2021**. A tal fine, dovranno essere utilizzate le medesime causali relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19, già istituite con riferimento alle singole discipline, riepilogate nell'accluso documento.

Domande già inviate e respinte o accolte parzialmente per intervenuta decadenza

Per quanto attiene alle domande di accesso ai trattamenti, che ricadono nei periodi per cui opera il differimento dei termini, già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione della domanda - e, quindi, per intervenuta decadenza dell'intero periodo richiesto -, i datori di lavoro, ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, non dovranno riproporre nuove istanze.

Con riferimento alle domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, ai fini dell'accoglimento anche dei periodi decaduti e rientranti nel differimento dei termini previsto dall'art. 11, comma 10-bis, del d.l. n. 183/2020, **dovranno trasmettere una nuova istanza esclusivamente per tali periodi.**

Le Strutture territoriali INPS, “*attuando le più ampie sinergie con aziende e intermediari autorizzati*”, provvederanno all’istruttoria e successiva definizione delle istanze già inviate secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Istituto con separato messaggio.

Modelli “SR41” e “SR43” semplificati

I datori di lavoro che, per i sopra descritti periodi oggetto del differimento, non avessero **mai** inviato i modelli “SR41” e “SR43” semplificati, potranno provvedere alla relativa trasmissione entro e non oltre il termine del 31 marzo 2021.

Con riferimento ai modelli “SR41” e “SR43” semplificati, riferiti a pagamenti diretti ricompresi nel medesimo arco temporale oggetto di differimento, già inviati e respinti per intervenuta decadenza, i datori di lavoro **non** dovranno riproporne l’invio. Le Strutture territoriali INPS provvederanno, infatti, alla liquidazione dei trattamenti autorizzati, secondo le istruzioni che saranno fornite dall’Istituto con successivo messaggio.

Periodo dal - al	Provvedimento di legge	Causale	Requisito anzianità lavoratori
Dal 23/02/2020 al 31/08/2020 (9+ 5+4 settimane)	Art. 19 del DL n. 18/2020, come modificato dai Decreti – legge n. 34/2020 e n. 52/2020	“COVID-19 nazionale”	In forza all’azienda entro la data del 25 marzo 2020
Dal 13/07/2020 al 31/12/2020 (max 9 settimane)	Art.1, comma 1 del DL n. 104/2020	“COVID-19 nazionale”	In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020
Dal 14/09/2020 al 31/12/2020 (max. 9 settimane)	Art.1, comma 2 del DL n. 104/2020	“COVID 19 con fatturato”	In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020
Dal 23/02/2020 al 31/08/2020 (9+ 5+4 settimane)	Art. 20 del DL 18/2020, come modificato dai Decreti – legge n. 34/2020 e n. 52/2020	“CIGO Covid 19 nazionale - sospensione CIGS”	In forza all’azienda entro la data del 25 marzo 2020
Dal 13/07/2020 al 31/12/2020 (max 9 settimane)	Art.1, comma 1, del DL n. 104/2020	“CIGO Covid 19 nazionale - sospensione CIGS”	In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020
Dal 14/09/2020 al 31/12/2020 (max. 9 settimane)	Art.1, comma 2, del DL n. 104/2020	“CIGO Covid 19 nazionale - sospensione CIGS con fatturato”	In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020
Dal 16/11/2020 al 31/01/2021 (max 6 settimane)	Art. 12, comma 1, del DL n. 137/20, come modificato dai Decreti - legge n.149/2020 e n. 157/2020	“Covid 19 DL n. 137/20”	In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020
Dal 16/11/2020 al 31/01/2021 (max 6 settimane)	Art. 12, art. 12, comma 1, del DL n. 137/20, come modificato dai Decreti – legge n. 149/2020 e n. 157/2020	“Covid 19 DL n. 137/20” – sospensione CIGS”	In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020
Dal 23/02/2020 al 31/10/2020 (max 90 gg)	Art. 19, comma 3 bis, del DL n. 18/20, come modificato dal DL n. 34/2020	“CISOA DL Rilancio”	In forza all’azienda entro la data del 25 marzo 2020
Dal 13/07/2020 al 31/12/2020 (max 50 gg)	Art. 1, comma 8, del DL n. 104/20	“CISOA DL Rilancio”	In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020